



REGOLAMENTO DEI REVISORI DEI CONTI

* * * * *

Art. 1 - Nomina

1. Il Collegio dei Revisori viene nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto da tre membri scelti:

- uno tra gli iscritti Registro dei Revisori Legali, che funge da Presidente
- due tra gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Sezione A.

Il Consiglio di Amministrazione, nella deliberazione di nomina, indica quale dei nominati ricoprirà la carica di Presidente del Collegio.

2. Il Collegio uscente esercita le funzioni fino all'insediamento del subentrante. Il Consiglio di Amministrazione deve provvedere alla ricostituzione del Collegio entro il termine di scadenza. Decorso 45 giorni dalla scadenza del Collegio senza che il Consiglio di Amministrazione abbia provveduto al rinnovo, il Collegio decade.

3. Nel periodo di proroga il Collegio può adottare esclusivamente atti urgenti ed indifferibili, con l'indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

Art. 2 - Durata dell'incarico e cause di cessazione

1. I revisori rimangono in carica per tre anni solari decorrenti dalla data di esecutività della deliberazione di nomina.

2. I revisori possono essere rinominati consecutivamente fino ad un massimo di due volte.

3. Il revisore è revocabile solo per inadempienza o ai sensi del 4° comma dell'art. 6 del presente regolamento.

4. Il revisore cessa dall'incarico per:

- a) scadenza del mandato;
- b) dimissioni volontarie;
- c) impossibilità derivante da qualsiasi causa a svolgere l'incarico

Nel caso di cessazione dalla carica di un revisore nel corso del mandato, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente provvede entro 45 giorni alla nomina di un nuovo componente in sostituzione di quello cessato; lo stesso rimarrà in carica fino alla naturale scadenza del Collegio.



Art. 3 - "Ineleggibilità e incompatibilità"

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei revisori dei conti sono quelle previste dalle disposizioni dell'art. 2399 del Codice Civile e dell'art. 11 della Legge 17.07.1890 n. 6972 e successive modifiche.
2. Non possono fare parte del Collegio i dipendenti della Regione Veneto, dell'U.L.S.S., dei Comuni, delle Provincie.
3. I componenti dell'organo di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'Ente durante il mandato.

Art. 4 - "Compiti del Collegio dei Revisori"

1. Il Collegio dei Revisori svolge i seguenti compiti:
 - a) collabora con il Consiglio di Amministrazione nell'esercizio delle sue funzioni di controllo e di indirizzo tecnico - amministrativo mediante:
 - formulazione di proposte sullo svolgimento dei servizi, da inserire nella relazione allegata al bilancio di esercizio;
 - rilievi immediati in sede di riscontro di gravi irregolarità;
 - verifica della corretta attuazione contabile e finanziaria dei contratti;
 - b) esercita la vigilanza:
 - sulla esecuzione degli atti adottati dal Consiglio di Amministrazione, dai dirigenti e dai responsabili di servizio sotto il profilo contabile e finanziario;
 - sulla tenuta delle scritture contabili, finanziarie e patrimoniali, nonché sugli adempimenti fiscali e relative documentazioni;
 - sulla regolare tenuta degli inventari mobiliari ed immobiliari;
 - sulla regolarità applicativa delle norme riguardanti il trattamento economico e previdenziale dei dipendenti;
 - c) esprime pareri in merito a:
 - progetti di bilanci di previsione;
 - piani finanziari ed economici di investimento;
 - d) accerta la consistenza di cassa dei valori e dei titoli di proprietà dell'Ente o ricevuti in deposito cauzionale;
 - e) redige la relazione di accompagnamento al bilancio di esercizio nella quale:
 - attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione rilevabili dalle scritture contabili;
 - esprime pareri sulle modalità di svolgimento dei servizi, nonché proposte tendenti a migliorare efficienza, produttività ed economicità della gestione.



f) redige le relazioni di accompagnamento al bilancio economico annuale di previsione, al documento di programmazione economico finanziaria di durata triennale, alla relazione del patrimonio e piano di valorizzazione.

2. L'attività di vigilanza può essere esercitata singolarmente, con diritto di accesso agli atti ed agli uffici dell'Ente.
3. I Revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e comunicazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario.

Art. 5 - "Svolgimento dell'attività"

1. L'attività del Collegio dei Revisori è diretta al Consiglio di Amministrazione tramite il Presidente.
2. Il bilancio di esercizio, il bilancio economico annuale di previsione, il documento di programmazione economico finanziaria di durata triennale, la relazione del patrimonio e il piano di valorizzazione sono sottoposti al Collegio dei Revisori secondo le scadenze previste dal Regolamento di Contabilità, salvo diverso termine definito in accordo tra le parti.
3. Le relazioni di cui alle lettere e) ed f) del precedente articolo 4 vanno depositate presso la sede dell'Ente secondo le scadenze previste dal Regolamento di Contabilità, salvo diverso termine definito in accordo tra le parti.
4. Sugli altri atti, il Collegio formula i pareri di propria competenza entro cinque giorni dalla ricezione degli atti stessi, salvo diverso termine definito in accordo tra le parti, ovvero in caso di urgenza.

Art. 6 - "Sedute"

1. Il Collegio dei Revisori è validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti.
2. Il Collegio dei Revisori redige un verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate.
3. Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno una volta ogni trimestre ed obbligatoriamente in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, su convocazione, anche orale, del Presidente.
4. Il Revisore che risulta assente senza giustificato motivo, comunicato tempestivamente all'Ente in forma scritta, per più di tre sedute consecutive, viene dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione che, contemporaneamente, provvede alla sostituzione con le medesime modalità previste per l'elezione del Collegio.



Art. 7 - "Partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione"

1. I Revisori possono partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione su espressa richiesta del Presidente di quest'ultimo e possono essere ammessi ad assistere ai lavori del Consiglio stesso su temi specifici.

Art. 8 - "Assistenza al Collegio"

1. I Revisori si riuniscono per l'espletamento del loro mandato presso la sede dell'Ente.
2. Assiste al Collegio dei Revisori il Direttore dell'Ente o un dipendente da lui delegato.

Art. 9 - "Compenso"

1. Ai Revisori dei Conti spetta un compenso onnicomprensivo di onorario, spese accessorie e di viaggio, stabilito dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina.